

DECRETO

di determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria ai sensi delle pertinenti disposizioni della legge n. 241 del 1990, e di approvazione del progetto definitivo con dichiarazione di pubblica utilità dell'opera olimpica "A23.0 - Nuovo bacino alpino comprensivo di allaccio e impianto di innevamento a servizio della venue di gara", CUP J11B21007250001, già compresa tra le opere olimpiche di cui al d.P.C.M. 21 gennaio 2022 e confermata nell'allegato 1 del Piano Complessivo delle Opere Olimpiche approvato con d.P.C.M. 8 settembre 2023, comportante la servitù di condotta e l'occupazione temporanea non preordinata all'esproprio delle aree interessate.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, recante *"Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

VISTO l'art. 3-bis della medesima legge n. 241 del 1990 laddove prevede *"per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati"*;

VISTO, inoltre, l'articolo 14-ter della succitata legge 241 del 1990 che disciplina le modalità di svolgimento della *"conferenza simultanea"*;

VISTO, inoltre, l'articolo 14-quater della suddetta legge 241/1990 concernente la *"Decisione della conferenza di servizi"* e in particolare laddove:

- al comma 1 dispone: *"La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati"*;
- al comma 3 recita: *"In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti"*;
- al comma 4 stabilisce: *"I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con particolare riferimento all'articolo 47 *"Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni"* e all'articolo 48 *"Posta elettronica certificata"*;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante le *"Norme in materia ambientale"* ed in particolare il comma 1 dell'art. 27bis, *"Provvedimento autorizzatorio unico regionale"*, laddove stabilisce che *"Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando"*

la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. L'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, reca altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti”;

VISTA la legge della Regione Lombardia n. 5 del 2 febbraio 2010, con particolare riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera c), punto 1) ai sensi del quale *“La Regione è autorità competente all'espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA con riferimento ai progetti di cui agli allegati A e B...omissis... c) ricompresi, anche parzialmente, nei seguenti ambiti di rilevanza paesaggistica regionale: 1) ambiti di elevata naturalità ai sensi dell'articolo 17 del piano territoriale paesistico regionale;...omissis”;*

VISTI i decreti legislativi 18 aprile 2016, n. 50, recante il *“Codice dei Contratti pubblici”* e 31 marzo 2023, n. 36 concernente il *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* e in particolare l'art. 225, comma 9, di quest'ultimo laddove stabilisce che *“A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l'incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia. Nel caso in cui l'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica sia stato formalizzato prima della data in cui il codice acquista efficacia, la stazione appaltante può procedere all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico ed economica oppure sulla base di un progetto definitivo redatto ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui decreto legislativo n.50 del 2016”;*

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 recante *“Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”* e in particolare l'articolo 61, commi 4, 5, 7 e 8;

VISTO il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e ss.mm.ii. recante *“Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie”* come da ultimo innovato dal decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, convertito con modificazioni dalla Legge 27 marzo 2024, n. 42, recante *«Disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»;*

VISTO il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e, in particolare, l'articolo 3 con il quale è stata autorizzata la costituzione della Società



“Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.”, interamente a partecipazione pubblica ed avente quale scopo statutario “la progettazione nonché la realizzazione, in qualità di centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, del piano complessivo delle opere olimpiche, costituito dalle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, da quelle individuate con decreto adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ad eccezione delle opere affidate quale soggetto attuatore alla società ANAS S.p.A. nonché da quelle, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con le regioni interessate. Il piano complessivo delle opere è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze”;

VISTO, altresì, il comma 2-bis del succitato articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020 laddove recita che *“Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle opere di cui al comma 2, all’organo di amministrazione della Società, di cui al comma 5 del presente articolo, sono attribuiti i poteri e le facoltà previsti dall’articolo 61, commi 4, 5, 7 e 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”* che, per attribuzione da parte del Consiglio d’Amministrazione, sono esercitati dall’Amministratore delegato della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.;

VISTO, inoltre, il comma 2-ter del medesimo articolo 3 del già menzionato decreto-legge, laddove recita: *“Per la realizzazione degli interventi ricompresi nei piani approvati ai sensi del presente articolo, che incidono sulle zone di protezione speciale e sui siti di importanza comunitaria, si applicano i criteri e la disciplina previsti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992”;*

VISTO, parimenti, il comma 2-quinquies del medesimo articolo di cui sopra laddove dispone che *“La Società è iscritta di diritto nell’elenco di cui all’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione delle opere di cui ai commi 2 e 2-quater”;*

VISTO, infine, il comma 11-bis del suindicato articolo 3 laddove dispone che *“con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con l’autorità di Governo competente in materia di sport, possono essere individuati gli interventi, tra quelli di cui al comma 2, caratterizzati da elevata complessità progettuale o procedurale, sottoposti alla procedura di cui all’articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108”;*

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e in particolare l’articolo 44 *“Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o rilevante impatto”;*



VISTA la legge del 30 dicembre 2020, n. 178, “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*” con particolare riferimento all’articolo 1, commi 773 e 774;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*” ed in particolare l’articolo 1, comma 500;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021 con il quale all’articolo 1 è stato approvato lo Statuto societario laddove è stabilito che la medesima Società cura, nella misura di oltre l'80% del proprio fatturato, la progettazione, operando anche come società di ingegneria, ai sensi degli articoli 24 e 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche previa stipula di convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, delle opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l’accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, individuate con decreto 7 dicembre 2020 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, nonché la progettazione e la realizzazione delle opere finanziate interamente, anche connesse e di contesto relative agli impianti sportivi olimpici, sulla base di un piano degli interventi di cui al succitato articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020 n. 16, convertito con modificazione dalla legge 8 maggio 2020 n. 31 e ss.mm.ii.;

VISTO, inoltre, l’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021 laddove è stabilito che “*lo svolgimento delle attività di cui all’art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni da ultimo modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, è assunto dalla Società a decorrere dalla data di iscrizione della sua costituzione nel registro delle imprese*” avvenuta con atto notarile il 22 novembre 2022 ed iscritta nel registro delle imprese in data 29 novembre 2021 – n. REA. RM – 1655339;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2023, registrato alla Corte dei Conti in data 13 settembre 2023, abrogativo del precedente d.P.C.M. 26 settembre 2022 nonché recante il nuovo Piano Complessivo delle Opere Olimpiche che, nell’allegato 1, ha ricompreso l’opera suddetta, con la denominazione “*A 23.0 - Nuovo bacino alpino comprensivo di allaccio e impianto di innevamento a servizio della venue di gara*”, tra gli interventi cui si applica la procedura di cui all’art. 44 del succitato decreto legge n. 77 del 2021 riguardante le semplificazioni già previste per i progetti relativi al PNRR;

VISTO il comma 1 dell’articolo 1033 del Codice Civile secondo cui “*Il proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle acque di ogni specie che si vogliono condurre da parte di chi ha, anche solo temporaneamente, il diritto di utilizzarle per i bisogni della vita o per gli usi agrario industriali*”;

VISTO il decreto Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*”;

VISTO, in particolare, l'articolo 44 *“Indennità per l'imposizione di servitù”* del suddetto d.P.R. 327/01, e in particolare il comma 1 per il quale *“È dovuta una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà.”*

VISTI, altresì, l'articolo 49, comma 1, del medesimo d.P.R. n. 327/2001, il quale prevede che *“L'autorità espropriante può disporre l'occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo anche individuate ai sensi dell'articolo 12, se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti”* e l'articolo 50 *“Indennità per l'occupazione”*;

VISTO il decreto 21 gennaio 2022 dell'Autorità politica pro-tempore delegata allo sport di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze recante la *“Identificazione delle opere connesse agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026 nei territori della regione Lombardia, della regione Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 1, commi 773 e 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”*, tra cui rientrano gli interventi in oggetto;

VISTA la nota prot. n. 3968 del 22 dicembre 2023 concernente l'indizione della Conferenza di Servizi decisoria sincrona e la convocazione della riunione in modalità telematica in data 18 gennaio 2024 per l'esame del progetto definitivo dell'Opera Pubblica *“A23.0 - Nuovo bacino alpino comprensivo di allaccio e impianto di innevamento a servizio della venue di gara”* in relazione alla quale le Amministrazioni e gli Enti invitati, ai sensi delle pertinenti disposizioni della legge n. 241 del 1990, erano chiamati a rendere note *“le rispettive posizioni in correlazione al suindicato oggetto della Conferenza di servizi decisoria”* entro il termine perentorio del 29 gennaio 2024;

TENUTO CONTO del verbale della predetta riunione della Conferenza di servizi decisoria tenutasi in modalità telematica nella data suindicata, reso consultabile nella piattaforma digitale dedicata di Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.;

ACQUISITA agli atti la registrazione audio-visiva della suddetta riunione attestante la conformità di quanto riportato nel verbale succitato alla seduta presieduta dall'Amministratore delegato e direttore generale *pro tempore* di Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. con partecipazione da remoto dei rappresentanti delle Amministrazioni e degli Enti intervenuti;

ACQUISITI, altresì, nel corso della suddetta riunione del 18 gennaio 2024 e nei giorni precedenti, come riportato nel verbale succitato, nonché nei giorni a seguire, pareri favorevoli con prescrizioni e/o condizioni da parte delle Amministrazioni e degli Enti invitati alla Conferenza di servizi, chiamati a rendere le rispettive determinazioni sul progetto in epigrafe entro il giorno 29 gennaio 2024, di seguito riportati e riepilogati nel seguente elenco:

Ministero per i Beni e le attività Culturali - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese: *parere favorevole*

condizionato e nulla osta alla realizzazione dei lavori, acquisito con nota prot. Simico n.257 del 25 gennaio 2024.

Regione Lombardia: *parere favorevole con precisazioni/prescrizioni*, acquisito con nota prot. Simico n. 301 del 29 gennaio 2024.

Provincia di Sondrio: *parere favorevole con condizioni* acquisito con nota prot. Simico n. 302 del 29 gennaio 2024.

Comune di Livigno: *parere favorevole* acquisito con nota prot. Simico n. 270 del 25 gennaio 2024.

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Comando VVV di Sondrio: *parere favorevole con condizioni*, acquisito con nota prot. Simico n. 289 del 29 gennaio 2024 e confermato con successiva nota acquisita a protocollo Simico n. 426 dell'8 febbraio 2024

Comunità Montana Alta Valtellina: *parere favorevole con prescrizioni*, acquisito con nota prot. Simico n. 294 del 29 gennaio 2024.

Parco Nazionale dello Stelvio: *parere favorevole con prescrizioni*, nota prot. Simico n. 292 del 29 gennaio 2024.

CONSIDERATO dunque che, relativamente al suindicato oggetto della Conferenza di servizi decisoria, da parte delle medesime Amministrazioni ed Enti partecipanti non è stato manifestato alcun dissenso né in sede di riunione sincrona del 18 gennaio 2024 né successivamente nel termine del 29 gennaio 2024 prestabilito con la succitata nota prot. Simico n. 3968 del 22 dicembre 2024;

TENUTO CONTO della “*Relazione di ottemperanza alle prescrizioni della Conferenza di Servizi*”, codice elaborato LSP.02.S3_PE_GN.00_IP_RT.001_A, resa consultabile sulla piattaforma digitale della Società tramite il medesimo link indicato nella nota di convocazione della Conferenza di servizi decisoria;

VISTI il “*Piano Particellare*”, codice elaborato LSP.02.S3_PD_GN.00_ES_RT.001_B, contenente gli elenchi ditte relativi alla procedura di esproprio, alle occupazioni temporanee non preordinate all'esproprio ed alla costituzione di servitù di condotta, nonché della “*Planimetria su base catastale zona Monte Sponda e Trepalle*”, codice elaborato LSP.02 PD_GN.00_ES_RT.001_B, e della “*Planimetria su base catastale zona Livigno*”, codice elaborato LSP.02.S3_PD_GN.00_RL_PL.004_B, resi consultabili sulla piattaforma digitale della Società e resi accessibili al medesimo link indicato nella nota di convocazione della Conferenza di servizi decisoria;

CONSIDERATO che, riguardo alle aree individuate dai predetti elaborati progettuali quali terreni interessati dalle procedure di esproprio sono stati inviati ai rispettivi proprietari, tramite PEC e/o raccomandata, nelle date del 13 e 14 febbraio 2024, gli avvisi, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14 comma 5 della l. 241/90 e agli articoli 11 e 16 del d.P.R. 327/01, di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo mediante Conferenza di servizi decisoria per la tempestiva realizzazione dell'opera pubblica in epigrafe;

TENUTO CONTO del “Piano particellare” revisionato con l’elaborato avente codice LSP.02.S3_PD_GN.00_ES_RT.001_C, prodotto e reso accessibile in piattaforma digitale collaborativa, dal quale emerge che *“A seguito di un approfondimento progettuale nel presente piano particellare sono state escluse le particelle private soggette ad esproprio definitivo. Tali particelle subiranno unicamente occupazione temporanea per le attività di cantiere” con riferimento alle aree;*

TENUTO CONTO, altresì, che il medesimo “Piano Particellare” summenzionato ha confermato la costituzione di servitù di condotta sulle aree interessate dal progetto definitivo in epigrafe che prevede di derivare acqua dall’opera di presa esistente sul fiume Spol verso una nuova stazione di pompaggio, mediante la costruzione di una nuova linea di tubazioni per far confluire l’acqua nel nuovo bacino;

CONSIDERATO che la Regione Lombardia, Direzione Generale Ambiente e Clima, con il provvedimento n. 3534 del 01/03/2023, ha decretato *“di esprimere – ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010 – giudizio positivo circa la compatibilità ambientale relativo al progetto di “Realizzazione di un nuovo bacino alpino in località Monte Sponda”, in Comune di Livigno (SO), nella configurazione progettuale che emerge dagli elaborati depositati dalla “Società Infrastrutture Milano Cortina 2020 – 2026 S.p.a.”, e che tale provvedimento è stato pubblicato sul sito web - www.silvia.servizirl.it/silviaweb/ - , con il riferimento “VIA1185 – RL”;*

RITENUTO che, sulla base delle determinazioni di cui ai suddetti atti e pareri acquisiti ed ai sensi delle pertinenti disposizioni di cui alla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. con particolare riferimento a quelle sopra richiamate, sussistono i presupposti per dichiarare positivamente svolta la Conferenza di servizi decisoria;

RAVVISATA, pertanto, la sussistenza delle condizioni di cui alla citata legge n. 241/1990, con particolare riferimento all’articolo 14-ter, comma 7, e dell’articolo 14-quater, comma 1, al fine di procedere alla *“determinazione motivata di conclusione della conferenza”* che laddove *“adottata dall’amministrazione procedente all’esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati”;*

DECRETA

Articolo 1

1. La Conferenza di servizi decisoria, espletata per l’esame del progetto definitivo dell’Opera Pubblica *“A23.0 - Nuovo bacino alpino comprensivo di allaccio e impianto di innevamento a servizio della venue di gara”*, CUP J11B21007250001, di cui all’allegato 1 del Piano Complessivo delle Opere Olimpiche approvato con il d.P.C.M. 8 settembre 2023, nonché finalizzata all’approvazione del progetto stesso, è dichiarata, ai sensi e per gli effetti degli articoli 14-ter, comma 7, e 14-quater, comma 1, della legge 241/1990 e ss.mm.ii, positivamente conclusa sulla base delle risultanze verbalizzate della riunione svolta il 18 gennaio 2024 e dei pareri espressi favorevoli e/o favorevoli con prescrizioni o condizioni, acquisiti e consultabili in piattaforma digitale dedicata, che hanno esaurito tutte le valutazioni di carattere tecnico, oggetto dell’espletata Conferenza, resi



consultabili nella piattaforma digitale collaborativa di Infrastrutture Milano Cortina S.p.A. 2026 S.p.A e citati nelle premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

1. Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 1, della legge 241 del 1990 sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici invitati alla Conferenza di servizi decisoria svolta ed approva il progetto definitivo di cui al precedente articolo 1.

2. È apposto il vincolo sulle aree interessate dall'intervento, come identificate dai pertinenti elaborati progettuali citati nelle premesse, ed è dichiarata la pubblica utilità dell'opera, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del d.P.R. n. 327/2001 citate nelle premesse, allo scopo di consentire la finalizzazione delle relative procedure di servitù di condotta e di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio.

Articolo 3

1. Il presente decreto è trasmesso alle Amministrazioni e ai gestori di beni o servizi pubblici invitati alla Conferenza di servizi svolta ed è pubblicato sul sito internet di Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. nonché sui siti istituzionali della Regione Lombardia, della Provincia di Sondrio e del Comune di Livigno.

2. Il Comune di Livigno avrà cura di far pervenire apposita assicurazione, tramite P.E.C. all'indirizzo protocollo@pec.infrastrutturemilanocortina2026.it, dell'avvenuta pubblicazione sull'albo pretorio on-line.

L'Amministratore delegato
Arch. Fabio Massimo Saldini